

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 ottobre 2018, n. 190

**D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi – l.r. n. 33/2016 - Istanza di verifica di Assoggettabilità a VIA relativa ad una cava di calcarenite sita in loc. “Colarusso” nel Comune di Fasano (BR) – Proponente Ditta MALVONE ALFONSO.**

#### **IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*.

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

**VISTO** l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

**VISTO** l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

**VISTO** il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.

**VISTA** la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto *“Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO”*.

**VISTA** la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto *“Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

**VISTA** la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

**VISTA** la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto *“Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e 25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.*

#### **VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.”*;
- la D.G.R. 05 aprile 2011 n.648 *“Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.”*
- D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 *“Piano di Tutela delle Acque”*;

- L.R. 19 dicembre 1983 n.24 *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;
- R.R. 9 dicembre 2013 n.26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)*;
- L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 *“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)”*
- La D.G.R. 08 agosto 2017, n. 1368 *“Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e procedurali”*.

#### CONSIDERATO CHE:

1. Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00\_089/2855 del 22.03.2017, la Ditta MALVONE ALFONSO, ha trasmesso allo Scrivente Servizio *“Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 33/2016, quale atto integrativo per la richiesta di proroga alla coltivazione della cava sita in agro di Fasano, c.da Colarusso”* allegando la seguente documentazione:
  - Studio Preliminare Ambientale;
  - Studio Preliminare Ambientale- Appendice 1;
  - Doc. Fotografica allegata all’istanza di proroga;
  - Piano Gestione Rifiuti allegato all’istanza di proroga;
  - Relazione Tecnica allegata all’istanza di proroga;
  - TAVOLA 1\_formato\_A1 allegata all’istanza di proroga;
  - TAVOLA 2\_formato\_A1 allegata all’istanza di proroga;
  - Tavola Superficie Utile presentata nel 2006;
  - Tavole Progetto di Coltivazione presentato nel 2006;
  - Calcolo Sommaro della spesa e quadro economico;
  - Relazione Illustrativa del Progetto Preliminare;
  - Relazione sulla conformità del progetto;
  - Relazione sulla identificazione degli impatti attesi;
  - Relazione Tecnica;
  - Cartografia Tavole da 1 a 12;
  - TAV13\_Planimetrie e sezioni di progetto;
  - TAV14\_Ripristino;
  - Allegato A. Rapporto analitico sulle emissioni diffuse in atmosfera;
  - Allegato B. Piano Gestione Rifiuti;
  - Allegato C. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e vibrazioni;
  - Atti integrativi
  - ControdeduzioniParereVIA
2. l’istanza in argomento rientra nell’alveo delle disposizioni della l.r. n. 33/2016 inerente all’obbligo di espletare le procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità, ancorché *“postume”*, in relazione a quelle attività minerarie che hanno già conseguito un provvedimento autorizzativo ai sensi della legge regionale n. 37/1985 e s.m.i. ed in assenza del previo ed espresso provvedimento di valutazione ambientale. Tale obbligo normativo si è reso necessario al fine di ovviare all’elevato rischio di conversione della procedura di precontenzioso comunitario in infrazione, già avviata dalla Commissione EU ai sensi dell’art. 258 del TFUE e pur conclusasi con una declaratoria di archiviazione della stessa;
3. Con nota prot. n. AOO\_089/3221 del 31.03.2017, rilevata l’incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine della procedibilità dell’istanza e dell’avvio del relativo procedimento per l’intervento proposto, lo scrivente Servizio ha invitato la

società proponete a trasmettere la documentazione mancata citata nella richiamata nota;

4. con prot. n. AOO\_089/5489 del 05.06.2017, la Società ha ottemperato a quanto richiesto dallo scrivente Servizio con nota prot. n. AOO\_089/3221 del 31.03.2017 dichiarando procedibile l'istanza presentata dalla Ditta Malvone Alfonso procedendo altresì alle pubblicazioni ex lege previste sul Portale Ambientale.
5. con nota acquisita al prot. n. AOO\_089/6075 del 19.06.2017 il proponente ha comunicato che sul BURP n. 68 del 15.06.2017 è stato pubblicato l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati per l'avvio della procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA per l'intervento in epigrafe e con nota prot. n. 6670 del 04.07.2017 la scrivente Sezione comunicava l'avvio del procedimento indicendo contestualmente prima seduta di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 4 e art.14 -ter della L. 241/90 e s.m.i per il giorno 20.07.2017 i cui esiti unitamente a tutti i contributi istruttori, pareri, atti di assenso pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimenti in argomento sono stati regolarmente trasmessi giusta nota prot. n. 6670 del 04.07.2017;
6. Nel corso della ridetta seduta la CDS chiedeva ai rappresentati della società di chiarire/confermare i seguenti punti rilevati in corso di istruttoria e in parte richiamati nel parere ARPA e AdB acquisito agli atti del procedimento e nello specifico:
  - a. Applicabilità normativa emissioni in atmosfera ai sensi del D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. Conformità alle disposizioni ivi richiamate.
  - b. R.R. 26/2013 e ssmmii *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"*. Conformità delle soluzioni impiantistiche alle disposizioni del CAPO II del richiamato regolamento e riutilizzo ivi previsto.
  - c. R.R. 26/2011 e ssmmii *"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I."*. Applicabilità delle disposizioni ivi richiamate.
  - d. Terre e rocce da scavo. Disposizioni di cui all'art.185 co.1 lett.c) o 41bis della Legge 9 agosto 2013 n.98 e/o DM 161/2012 (>o< di 6000m3).anche in relazione al loro eventuale utilizzo nell'ambito del piano di recupero.
  - e. Modalità di gestione dei rifiuti derivanti da attività estrattive ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 117/2008.
  - f. Modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività che saranno svolte (all'utilizzo e manutenzione di mezzi meccanici motorizzati e/o elettrici ecc....) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
  - g. Modalità di approvvigionamento di acqua per la bagnatura delle piste ed altri usi non potabili (pozzo, reti idriche ecc...).
  - h. quantificazione delle emissioni connesse ai flussi in entrata ed in uscita dal sito di estrazione (rumore, vibrazioni e polveri).
  - i. ai fini del calcolo degli oneri istruttori di cui all'art. 9 e all' All.1 della LR 17/2007, analogamente a quanto avviene per le nuove procedure di VIA, l' *"importo progetto"* va calcolato moltiplicando il costo di estrazione al m3 del materiale per il volume complessivo del giacimento (estratto e da estrarre) all'importo così ottenuto va sommato il costo del recupero finale dell'opera, come da nota prot. n. 7030 del 14/07/2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, inoltrata anche alla società istante. La Società depositava agli atti della Conferenza una Relazione di calcolo degli oneri istruttori e attestazione di versamento integrativo;
  - j. AdB (Corso d'acqua a 45 m dall'area di cava), PTA (Aree interessate da contaminazione salina) e paesaggistica (BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Galassino, Ambito paesaggistico

Murgia dei Trulli e Piana degli ulivi secolari, componente idrologica UCP Reticolo Idrografico di connessione della R.E.R.

7. La società in considerazione delle richieste di integrazioni emerse in sede di conferenza e della necessità di corrisponderle conformemente alle richieste, chiedeva una proroga di 60 giorni per l'inoltro e la CDS accoglieva la stessa richiesta.
8. Nella seduta del 06.02.2018 il Comitato Regionale per la VIA rilasciava parere di competenza assunto al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1274 del 06.02.2018 e ritualmente trasmesso alla società con nota prot. n. 1320 del 07.02.2017, con invito rivolto alla medesima a trasmettere eventuali osservazioni entro il termine di 5 giorni, come da previsioni dell'art. 15 co. 3 della l.r. n. 11/2001 come modificata dalla l.r. n. 4/2014. La Società proponente riscontrava con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2170 del 02.03.2018. Il Comitato Tecnico, nella seduta del 06.03.2018 si è così espresso "*.....valutate le osservazioni prodotte con nota prot. n. 2170 del 02/03/2018, preso atto che le stesse non modificano le prescrizioni indicate nel parere reso nella seduta del 06.02.2018, conferma lo stesso e le prescrizioni riportate*".
9. Con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.A00\_089/2480 del 13.03.2018 ai sensi dell'art.14 bis della L. n. 241/1990 e s.s.mm.ii. veniva convocata in data 23 marzo 2018 seconda CDS i cui esiti unitamente a tutti i contributi pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento di che trattasi sono stati trasmessi con nota prot. n.AOO\_089/2480 del 13.03.2018; Nel corso della ridetta seduta di CDS società istante ha dichiarato ottemperabili tutte le prescrizioni impartite dal parere definitivo reso dal Comitato Regionale e con particolare riferimento alle prescrizioni n. 4 e 5 rilevava quanto segue:
  - *Prescrizione n.4:* La cava non ha interferenze con il reticolo idrografico così come confermato dal parere dell'AdB Puglia con nota prot. n. 10154 del 19.07.2017, circa la sicurezza idraulica di tutta l'area a Nord di Pezze di Greco. Inoltre dai rilievi geomorfologici condotti in campo si è constatato che la lama insiste in un'altra vecchia cava, non presente nel Catasto Cave, che costituisce tutto l'alveo di piena; ciò è possibile dedurlo anche dalle pareti sub-verticali dei versanti caratterizzate dalla tipica conformazione del taglio a gradini; ancora, tra l'alveo di pietra e cava Malvone insite la strada Comunale Colarusso la quale è delimitata a sinistra da un muretto a secco e a destra dalla recinzione della cava Malvone. Pertanto non si rileva alcuna interferenza dalla cava Malvone con il reticolo idrografico.
  - Prescrizione n. 5:* Fermo restando quanto dichiarato al punto precedente, quanto richiesto risulta di proibitiva applicazione nell'immediato in quanto l'area in cui si chiede l'immediato ripristino coincide con l'unica viabilità di cantiere e pertanto una modifica della stessa risulterebbe in contrasto con lo stesso esercizio dell'attività e con il progetto già autorizzato ai sensi della l.r. n. 37/85. Si propone l'avvio immediato delle operazioni di recupero partendo dal primo gradone superiore del lato orientale della Cava Malvone non più oggetto di coltivazione e proseguendo progressivamente nelle zone che si renderanno in seguito immediatamente disponibili salvaguardando la viabilità indispensabile del cantiere.
10. Come rappresentato nel corso della seduta di CDS sono pervenuti contributi e pareri tutti acquisiti tutti agli atti della CDS e regolarmente trasmessi agli Enti coinvolti nel procedimento, ai quali società istante nulla ha osservato. Di converso, con particolare riferimento ai seguenti pareri l'istante ha osservato e precisato quanto segue:
  - a) Parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00\_089/2424 del 23.03.2018. A tal proposito la Società dichiara ottemperabili tutte le prescrizioni e con particolare riferimento alla prescrizione n. 1 di cui al reticolo idrografico di connessione della RER dichiara di concordare con la rinaturalizzazione del tratto

artificializzato costituito dal tratto di recinzione incluso nella perimetrazione RER, e non concordare altresì **con la non accettazione alla proroga della coltivazione nell'area coltivabile cartograficamente sovrapposta alla perimetrazione RER in quanto non ci sarebbe alcuna continuità tra l'accesso all'area di cava e l'area prorogabile in quanto non vincolata.** La CDS riteneva che la prescrizione così come apposta dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio fosse parzialmente ottemperabile salvo diverso avviso della competente Sezione, da esprimersi in giorni 5 dalla ricezione del presente verbale.

b) Parere di ARPA Puglia-DAI2 Brindisi, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2969 del 23.03.2018. A tal proposito la Società, relativamente al punto 4. dichiara: il rapporto analitico è firmato da Tecnico Abilitato iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al numero 41953, il campionamento spot del 19.10.2017 è stato condotto nella zona che attualmente prevede lavorazioni in prossimità di una pala caricatrice gommata e di una fresa per roccia pertanto essendo due mezzi mobili le eventuali coordinate comunicate in fase di consegna del rapporto analitico sarebbero già non corrispondenti alle zone di attuale lavorazione in quanto i mezzi sono mobili. L'attività di estrazione non avviene quotidianamente ed è legata a commesse specifiche pertanto una settimana di monitoraggio completa andrebbe fuori dai cronoprogrammi aziendali. Inoltre non essendoci punti fissi di emissione in atmosfera è di difficile applicabilità la scelta di punti fissi di monitoraggio per questo il monitoraggio spot è stato effettuato nell'immediata prossimità del luogo di lavorazione di quel momento.

10. La Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 2568 del 28.03.2018 in riscontro a quanto emerso nel corso della CDS del 23 marzo c.a. si esprimeva correttamente nei termini indicati trasmettendo puntuali precisazioni in ordine alla prescrizione n.1 di cui al proprio precedente parere reso con nota 2424 del 23.03.2018. Difatti la competente Sezione rilevava come *"a maggiore specificazione del parere reso in data 23.03.2018, si allega planimetria con l'identificazione dell'area interessata dal reticolo idrografico in connessione della R.E.R. su cui ad avviso della scrivente, per gli aspetti di natura paesaggistica di propria competenza, si prescrive di non prorogare la coltivazione"*.

**VISTE:**

- le scansioni procedurali svolte nel corso del procedimento;
- le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del procedimento;
- Le sedute e gli esiti delle CDS tenutesi in data 20.07.2017 e 23.03.2018 tutti ritualmente trasmessi agli Enti coinvolti nel procedimento unitamente ai contributi istruttori e ai pareri pervenuti;
- Il parere definitivo reso dal Comitato VIA nella seduta del 06.02.2018 e 06.03.2018;

**RILEVATO** che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo *de quo* è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**CONSIDERATO** quanto disposto:

- dall'art.17 della L.R.11/2001 *"Criteri per la procedura di verifica"*;
- dall'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
- Dalla L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)"*

- Dalla D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 *“Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e procedurali.”*

**RICHIAMATI:**

- l’art.15 co.3 della L.R. 11/2001 *“Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall’ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA”.*
- l’art.16 co.5 della L.R. 11/2001: *“Per pervenire alla propria decisione l’autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto”;*
- l’art.16 co.6 della L.R. 11/2001 *“L’autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente”;*
- l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 *“Il Comitato per la Valutazione d’impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell’Assessore regionale alla qualità dell’ambiente, è l’organo tecnico- consultivo della Regione nelle predette materie”;*
- l’art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“il Comitato è, nell’ambito regionale, l’organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell’ambito delle procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale e, su richiesta dell’Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati alla procedura di Verifica preliminare”;*
- l’art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.*

**EVIDENZIATO CHE**, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per il progetto in questione,

- Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono Servizio Attività Estrattive Corpo di Polizia Mineraria e ARPA Puglia.

**RITENUTO CHE**, sulla scorta delle scansioni procedurali svolte per il procedimento di che trattasi, parere del comitato Reg.le VIA reso nella seduta del 03.03.2018, valutata la documentazione progettuale in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni ivi riportate, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto proposto dalla Ditta MALVONE ALFONSO.

**RITENUTO ALTRESI’ CHE** in aderenza a quanto previsto dalla D.G.R. 08 agosto 2017, n. 1368 su richiamata, l’attività estrattiva andrà indirizzata verso una programmazione che tenga conto di:

- compatibilità ambientale dell’intervento spiccatamente sito-specifica
- minimizzazione degli impatti durante tutto il ciclo della lavorazione
- destinazione finale delle aree accuratamente studiata in relazione al contesto di riferimento

Conseguentemente la durata del provvedimento rilasciato dovrà essere tale da consentire la coltivazione ed il recupero ambientale tenendo in adeguato conto le caratteristiche di fluttuazione temporale dell’attività

estrattiva che risulta strettamente legata al complessivo contesto dell'attività edilizia. Le misure di compensazione e di mitigazione devono essere orientate, a seconda dei casi e dei contesti, a rendere la differenza percettiva con il territorio meno spiccata e/o a valorizzare le condizioni ambientali positive che l'attività estrattiva può aver creato negli anni (es. nidificazione sulle pareti, nicchie ecologiche, esposizione di elementi geologici significativi, ecc.). Sono auspicabili in gran parte dei casi progetti di coltivazione per lotti successivi, con contestuale avanzamento delle azioni di recupero ambientale. Ad avvenuto recupero ambientale bisognerà assicurare il reinserimento del sito nel contesto territoriale massimizzandone le esternalità ambientali positive. Andranno adeguatamente valutate le condizioni di carico ambientale del territorio di inserimento dell'attività estrattiva (si veda ad es. report ISTAT Anni 2013, 2014, 2015 "Le attività estrattive da cave e miniere" 19 aprile 2017). Andrà posta particolare attenzione alle condizioni delle aree perimetrali e contermini del sito nell'ambito del progetto di recupero al fine di evitare fenomeni di abbandono di rifiuti e di assicurare un corretto rapporto percettivo, ecologico e/o funzionale con le aree adiacenti. Conformemente alle previsioni normative, la scelta del corretto progetto di recupero dovrà discendere "anche" da ragioni di sostenibilità economico - finanziaria ma, stante la genesi del procedimento di valutazione ambientale, gli aspetti ambientali dovranno assumere carattere prioritario. In tal senso va tenuta in adeguata considerazione la circostanza che il progetto di recupero possa sostenersi nel tempo del senza appostamento di risorse pubbliche (come avviene ad esempio nella destinazione agricola o nella realizzazione di attività culturali in centri urbani, ecc.). Per il recupero finale e in corso d'opera e per l'individuazione di misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, fatte salve le valutazioni sito-specifiche, restano valide usuali indicazioni generali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzo di vegetazione autoctona a bassa idroesigenza ed alta varietà specifica prevedendo adeguati studi ecologici specie nel caso di previsione di realizzazione di aree umide;
- utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- attenzione a fattori di sicurezza del sito quali accessibilità, pendenza delle scarpate, ecc.;
- destinazione finale compatibile con il contesto circostante;
- necessità di studi sito-specifici e multidisciplinari di impatto ambientale che tengano conto anche dell'evoluzione delle condizioni climatiche e territoriali;
- commisurazione dell'approfondimento degli aspetti progettuali al contesto prevedendo maggiore dettaglio e multidisciplinarietà degli studi in presenza di contesti ad elevato pregio ambientale, in contesti ad elevata densità di attività estrattive, in contesti urbani e periurbani, ecc.;
- funzionalità rispetto alle condizioni idrauliche ed idrogeologiche;
- effettiva coerenza tra le previsioni del quadro economico e quelle degli studi ambientali con evidenziazione dei costi delle attività finalizzate al recupero, alla mitigazione, alla compensazione, ecc.;
- attenzione all'impatto correlato a polveri e rumore
- attenzione ai punti panoramici e visuali in generale (edifici, infrastrutture, ecc.) per la valutazione dell'impatto visivo
- contestualità tra coltivazione e recupero
- valutazioni sull'opportunità di rimozione dei cumuli di materiale di risulta
- estensione delle valutazioni di costo ambientale all'intero ciclo di vita dell'attività
- sicurezza del sito in fase di coltivazione, di recupero e post-operam
- suscettibilità a fenomeni di abbandono di rifiuti o ad altre attività illecite al termine dell'attività di coltivazione e recupero;
- adeguata regimazione delle acque
- mantenimento di una adeguata capacità di tutela degli acquiferi da parte degli spessori residui di insaturo
- attenzione alla valutazione dei flussi di traffico ed alla loro concentrazione e fluttuazione in relazione alla domanda di materiale estratto
- valutazione delle condizioni di rinaturalizzazione in atto
- valutazione delle peculiarità geologiche del sito e delle loro opportunità di valorizzazione

- inserimento ecologico degli interventi
- inserimento socio-culturale degli interventi
- monitoraggio delle componenti ambientali impattate in fase di esercizio e post-operam
- gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme di riferimento
- uso di mezzi conformi alle previsioni normative in termini di emissioni
- riutilizzo in sito del cappellaccio e dello sfrido di cava
- attenta valutazione degli impatti di eventuali previsioni di utilizzo di terre e rocce da scavo ed altri materiali esterni al sito per le attività di recupero
- adeguata gestione dei reflui civili
- adeguata gestione dei rifiuti connessi alle operazioni di manutenzione di mezzi ed attrezzature
- illuminazione e videosorveglianza per prevenire abbandono di rifiuti.

#### **Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**

##### **Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

#### **Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., della L.R. n.33/2016, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VIncA della Regione Puglia,**

#### **DETERMINA**

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  - di **non assoggettare**, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA reso nella seduta del 06.03.2018, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento ai punti sub 9 e 10 evidenziati nella parte narrativa della presente Determinazione, delle scansioni procedurali agli atti della Sezione, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** il progetto avente ad oggetto una cava di calcarenite sita in località "Colarusso" nel Comune di Fasano (BR) – Proponente: Ditta MALVONE ALFONSO.

**Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:**

- Allegato 1: "Quadro prescrittivo";
- Allegato 2: "Parere del Comitato Reg.le di VIA" - assunto al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1274 del 06.02.2018 e ritualmente trasmesso alla società con nota prot. n. 1320 del 07.02.2017;
- Allegato 3: Relazione Tecnica contenete il Piano di ripristino Ambientale;



- nota prot. n. 2568 del 28.03.2018 Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
- Parere di ARPA Puglia-DAP Brindisi, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7162 del 20.07.2017
- **Di notificare a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a: Ditta Malvone Alfonso, 72015 FASANO (BR) - VIA GALIZIA, 64.
- di trasmettere il presente provvedimento a Cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
  - o Comune Fasano (BR);
  - o Provincia Brindisi;
  - o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Brindisi-Lecce;
  - o ARPA Puglia DAP BR;
  - o Autorità di Bacino Puglia;
  - o ASL Dipartimento di Prevenzione - BR;
  - o VV.FF. BR.
  - o Sezioni/Servizi Regionali:
    - Attività Estrattive;
    - Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
    - Risorse Idriche;
    - Difesa del suolo e rischio sismico;
    - Sezione Demanio e Patrimonio.
- **Di trasmettere copia** conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 e ss. mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- c) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **il Funzionario**

dott.ssa Fabiana Luparelli

#### **il RUP**

Avv. Francesco De Bello

**Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 

**QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI**

**MALVONE ALFONSO - Fasano(BR)**

*Cava di calcarenite sita il loc Colarusso- Fasano*

<b>Procedimento:</b>	IDVIA 264: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 33/2016
<b>Progetto:</b>	Proroga della coltivazione di una Cava di calcarenite sita in loc. Colarusso nel Comune di Fasano censito in Catasto al Fg. 46 p.lle 7-57-59-60-103-169-168 (ex 58).
<b>Tipologia:</b>	Art. 19 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. Art. 16 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Art.1 della l.r. n. 33/2016
<b>Proponente:</b>	Ditta individuale Cava Tufi "Malvone Alfonso", sede legale Fasano (Br)- Via Galizia, 64

**QUADRO PRESCRITTIVO**

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi - L. n. 241/1990 e smi - l.r. n. 33/2016 relativo al procedimento *IDVIA 264: Ditta individuale Cava Tufi "Malvone Alfonso" - Fasano*, è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.

Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia.



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA

	<u>CONDIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
A	<p><b>SERVIZIO RISORSE IDRICHE REGIONE PUGLIA</b> <i>Nota prot. n. AOO_075/7009 del 28.07.2017</i></p> <p>Sin da subito:</p> <p>a) Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari;</p> <p>b) Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99 rammentando che l'eventuale uso di acque sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti dalla concessione già posseduta;</p> <p>Entro 20 giorni dalla notifica della presente D.D.:</p> <p>c) Entro 20 giorni dalla notifica della presente D.D., sia data evidenza della conformità della impianto trattamento dei reflui civili al Regolamento Regionale n. 26/2011, ove non già collettato.</p>	<p>Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia E Servizio Attività Estrattive</p>
B	<p><b>COMITATO REGIONALE PER LA VIA</b> <i>Prot. n. 1320 del 07.02.2017</i></p> <p>Sin da subito:</p> <p>a) è fatto divieto assoluto di uso di materiali esplosivi;</p> <p>b) siano attrezzate zone a norma per la gestione delle sostanze e dei prodotti necessari all'esercizio dell'attività e ne sia data comunicazione al Servizio Attività Estrattive per il relativo aggiornamento del provvedimento autorizzativo l'attività estrattiva;</p> <p>c) sia esclusa dalle attività di coltivazione e pertanto non sia più esercita l'area di cava interferente con il reticolo idrografico e con la lama;</p> <p>d) si proceda agli interventi di recupero delle aree estrattive già utilizzate e, in particolare dell'area interferente con il reticolo idrografico e la lama;</p> <p>e) si proceda alla dotazione di scorte idriche adeguate e necessarie all'esercizio dell'attività assicurando la necessaria bagnatura dei materiali estratti, anche nella loro movimentazione all'interno e all'esterno del perimetro di cava;</p> <p>Entro 30 giorni dalla notifica della presente D.D.:</p> <p>f) Sia attrezzato il perimetro di cava con siepi e alberature di essenze endogene al fine di mitigare e controllare l'impatto esterno di polveri e rumori e sia data evidenza dell'avvenuta ottemperanza mediante una relazione che indichi le specie utilizzate e riporti le acquisizioni fotografiche dell'impianto, durante l'esecuzione e al termine della stessa.</p> <p>g) Sia redatto e trasmesso un "Piano Operativo di Coltivazione ripristino e di gestione ambientale", che ricomprenda le prescrizioni ambientale ricevute, che dovrà essere approvato e condiviso da parte dall'autorità regionale competente al rilascio della autorizzazione in proroga.</p>	<p>Comitato Reg.le VIA e Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia</p>



**REGIONE  
PUGLIA**


DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E  
PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA

<b>C</b>	<p style="text-align: center;"><b>ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA</b> <i>prot. n. AOO_145/0002568 del 28.03.2018</i></p> <p style="text-align: center;">Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia</p> <p>Sin da subito:</p> <p>a) Non sia prorogata la coltivazione nelle aree di "superficie coltivabile" per la parte interessata dal Reticolo idrografico di connessione della RER; in tale area occorre procedere alla rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, prima delle ulteriori fasi di coltivazione previste nel progetto, al fine di incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche e di ridurre i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali; si ritiene di consentire il mantenimento della viabilità di cava anche in virtù di quanto previsto dal comma 3 della l.r. n. 33/2016;</p> <p>b) Nell'area prospiciente la Strada Comunale San Marco "zona di rispetto all'asse stradale", si proceda all'infittimento/piantumazione del filare di ulivi con esemplari di dimensioni significative e alla piantumazione di essenze arbustive autoctone, quali Lentisco e Fillirea, in modo da mitigare l'impatto visivo dell'area;</p> <p>c) Sia aggiornato il piano di recupero alla luce della modifica della "superficie coltivabile".</p> <p>d) In fase di recupero, le recinzioni esistenti prospicienti la Strada Comunale Colarusso e la Strada Comunale San Marco siano sostituite da muretti a secco, al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri del paesaggio rurale.</p>	<p>Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia</p>
----------	--	--

Funzionario  
dott.ssa Fabiana Luparelli



RUP  
Avv. Francesco De Bello



Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott. Antonietta Riccio




ALLEGATO **COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**OFF VIA/CINCA  
LUPARELLIAl Dirigente della Sezione Ecologia  
SEDEParere espresso nella seduta del /02/2018  
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali/  
AOO\_089/PROT  
06/02/2018 - 0001274  
Prof. Ingegn. Reg. Ingegn. Proboscio/Cariciale**Proponente : Malvone Alfonso****Progetto: ID VIA 264: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativo alla cava calcarenite sita in contrada Colarusso Comune di Fasano ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 33/2016****Località : COMUNE DI FASANO (BR)****Riferimento legislativo : L.R. n. 33 del 23.11.2016 "Disposizioni in materia di impatto ambientale ed attività estrattiva", L.R 11/2001 e s.m.i.****PREMESSA**

Il presente parere si colloca nel solco delle istanze inoltrate alla Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 33 del 23/11/2016: intendimento di tale norma, varata dal Consiglio regionale a novembre 2016, è quello di dare corretta attuazione agli obblighi discendenti dalle Direttive Comunitarie VIA, Habitat ed Uccelli in relazione a cave in esercizio ubicate nel territorio della Regione Puglia il cui titolo autorizzativo, conseguito ai sensi della l.r. Puglia n. 37/1985 e smi recante "Norme per la disciplina delle attività delle cave", risulta essere stato rilasciato in assenza di espressa VIA e, ove previsto, di valutazione di incidenza ambientale. Tale proposizione è insorta a seguito dell'avvio, da parte della Commissione Europea, di un precontenzioso comunitario, volto ad accertare lo stato di fatto (in termini di conformità alla normativa VIA e valutazione di incidenza ambientale) delle citate cave ubicate, per lo più, in agro del Comune di Minervino Murge (Bat).

La Regione Puglia ha preso atto dello stato di fatto di dette cave e si è impegnata ad acquisire le prescritte valutazioni ambientali anche in caso di rilascio del provvedimento di proroga e/o di rinnovo delle autorizzazioni già concesse ai sensi della l.r. n. 37/85, in conformità alla normativa ambientale vigente ed applicabile.

Sono dunque stati individuate le fattispecie di attività estrattiva che soggiacciono al predetto obbligo, individuando dunque tre categorie di imprese:

- i titolari di attività estrattive in esercizio ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 37/1985 in attesa di conseguire il formale provvedimento ai sensi della citata norma
- i titolari di attività estrattive autorizzate ai sensi della l.r. n. 37/1985 con provvedimento formale conseguito a partire dal 3 luglio 1988 senza aver preliminarmente ottenuto provvedimento motivato ed espresso di VIA e, ove previsto, di Vinca, ai sensi della normativa di settore oggi applicabile



**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

- coloro i quali presentano domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. n. 37/1985

Sono invece stati esclusi da tale obbligo coloro che già esercitano in forza di provvedimento formale di autorizzazione conseguito ai sensi della l.r. n. 37/85 a valle della VIA e, ove previsto della Vinca, ovvero coloro che in sede di rilascio del provvedimento di proroga e/o di rinnovo all'esercizio della coltivazione della cava (ai sensi della l.r. n. 37/85) e/o in sede di rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio (ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 37/85), hanno acquisito preliminarmente il provvedimento motivato ed espresso di VIA e, ove previsto, di Vinca.

Il comma 2

ha previsto la tempistica entro la quale detti obblighi devono essere adempiuti da parte dei proponenti, pena la sospensione del titolo autorizzativo già conseguito mentre il comma 3 ha demandato la relativa competenza alla Regione Puglia, in deroga all'assetto di competenze delineato dalla l.r. n. 17/2007 che la assegna ai Comuni ed ha contestualmente previsto che i procedimenti siano finalizzati, in particolare, ad individuare misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione all'attività esistente.

**1. Inquadramento territoriale e quadro di riferimento progettuale**

La cava è stata autorizzata all'estrazione con Autorizzazione alla coltivazione di cava del 16.01.1996 n. 01/MIN del Registro e successiva proroga alla coltivazione del 26.11.2006 n. 40 del Registro atti dirigenziali Codice Cifra 151/DIR/2006/0040.

L'area di cava si colloca a Est del centro abitato di Fasano a distanza di 4 Km da questo e a 4 Km dalla località di Torre Canne. La cava dista dalla linea di costa circa 3 Km. L'area di cava si sviluppa tra le quote di 50 m e 58 m. s.l.m. e l'attività estrattiva si è spinta, ad oggi fino a 40 m. s.l.m. Nel dettaglio di detta area l'assetto è sub orizzontale leggermente degradante verso Sud, Est. La superficie autorizzata all'estrazione è di **31742 mq**

Superficie già interessata all'estrazione **30932 mq** con coltivazione effettuata con **H da 0 a 14,50 m**. Si segnala che il piano di coltivazione approvato dalla Regione Puglia, servizio attività estrattive, prevede profondità di escavazione **fino a -20 m dal p.c.**

Volume estratto **206618 mc.**

Volume potenziale giacimento utilizzabile da estrarre **210328 mc.**

Per questo tipo di cava il mezzo di coltivazione utilizzato è quello ad avanzamento, che avviene tramite l'allargamento delle fosse nelle direzioni comprese tra E-W e N-S.

Il Programma prevede il prosieguo dell'avanzamento dei fronti nel versante Sud della cava.

Le macchine utilizzate, per quanto dichiarato dal proponente son:

2 tagliatuofo bidisco per tufina. **Produzione prevista 2000 mc/anno;**

2 tagliatuofo bidisco per conci tufo. **Produzione prevista 2000 conci/giorno, 8000 mc/anno.**

Si prevede quindi attività estrattiva fino ad esaurimento del giacimento per **21 anni ancora.**

Dallo studio preliminare Ambientale, dagli allegati tecnici e grafici prodotti e dalle valutazioni sugli impatti attesi dall'intervento in questione si evince che:

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

- ✓ L'Area risulta esterna a zone RAMSAR, IBA SIC ZPS e ad aree protette regionali e nazionali (Tav. 8 in appendice allo Studio Preliminare Ambientale).
- ✓ Con riferimento al PAI della Regione Puglia l'area risulta esterna a zone di pericolosità idraulica ed idrogeologica (Tav. 4 in appendice allo Studio Preliminare Ambientale).
- ✓ Ai sensi del PPTR della Regione Puglia l'area ricade in Ambito Paesaggistico Murgia dei Trulli e nella figura Piana degli Olivi Secolari. Risultano interferenze con la componente idrologica UCP reticolo idrografico di connessione della R.E.R. e con le componenti culturali e insediative BP immobili e aree di notevole interesse pubblico e UCP paesaggi rurali.

Secondo quanto dichiarato dal proponente non trovano applicazione gli articoli 54, 82, 83 delle NTA del PPTR recanti rispettivamente le misure di salvaguardia e di utilizzazione per lame e gravine, componenti culturali e insediative, paesaggi rurali.

**CONSIDERATO CHE**

Per quanto riguarda gli impatti potenziali che, certamente, il prosieguo dell'attività estrattiva per altri 21 anni produce, essi si legano in particolare alle fasi attive di estrazione e sono riconducibili a:

**Atmosfera:** Emissioni di polveri in atmosfera durante la coltivazione, movimentazione e trasporto dei materiali; Sono impatti reversibili e controllabili attraverso un puntuale programma di coltivazione e un attento Piano di Gestione Ambientale.

**Ambiente idrico superficiale:** Interferenza con il reticolo idrografico della vicina Lama ed alterazione del complessivo assetto idro geomorfologico delle aree di pertinenza. Sono impatti reversibili e controllabili attraverso un puntuale programma di coltivazione e un attento Piano di Gestione Ambientale.

**Ambiente idrico sotterraneo:** Rilascio, anche accidentale, di inquinanti e reagenti chimici veicolabili in falda. Sono impatti reversibili e controllabili attraverso un puntuale programma di coltivazione e un attento Piano di Gestione Ambientale.

**Flora, Fauna ed Ecosistemi:** Gli impatti si determino in fase di coltivazione. Sono impatti reversibili e controllabili attraverso un puntuale programma di coltivazione e un attento Piano di Gestione Ambientale.

**Suolo e sottosuolo:** Gli impatti potenziali su Suolo e Sottosuolo sono impatti reversibili e controllabili attraverso un puntuale programma di coltivazione e un attento Piano di Gestione Ambientale. Il piano di coltivazione dovrà essere realizzato assicurando e verificando la stabilità dei fronti di scavo e assicurando e verificando che i cigli di cava non originino fenomeni di smottamento e rifluimento.

**Salute umana:** Si considerano gli impatti diretti sul posto di lavoro e quelli indiretti su ricettori esterni. Sono riconducibili alla emissione di polveri e alla rumorosità delle attività estrattive nel complesso. Tali impatti sono reversibili e mitigabili attraverso un puntuale programma di coltivazione e un attento Piano di Gestione Ambientale.

R 9 A U B

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

---

Patrimonio Culturale e beni Materiali. In un contesto che non presenta particolari valori culturali e beni materiali si ritiene che gli impatti prodotti dal prosieguo dell'attività estrattiva non costituiscano sottrazione e perdita di valori. Gli impatti potenziali sono reversibili e controllabili attraverso un puntuale programma di coltivazione e un attento Piano di Gestione Ambientale.

**Paesaggio:** E' la componente ambientale che è maggiormente danneggiata e modificata dall'attività in corso e dalla proroga richiesta. Tali perdite di valori possono essere compensate attraverso l'adozione di un piano di recupero e ripristino dinamico finalizzato alla più completa valorizzazione naturalistica del sito al cessare della attività estrattiva.


**Tanto premesso**

Valutato che non sussistono elementi di impatto significativi e non reversibili che non sono già previsti e analizzati in fase di studio preliminare ambientale. Considerato che non si tratta di nuovo impianto ma di proroga ad attività autorizzata ed in esercizio

**Il COMITATO VIA VAS Della Regione PUGLIA**

Propone l'esclusione dalla VIA del progetto di cui trattasi, fatte salve le dovute autorizzazioni e pareri favorevoli da parte delle autorità competenti, ed esprime parere di compatibilità ambientale con le seguenti prescrizioni:

1. Vi sia il divieto assoluto di uso di materiali esplosivi;
2. Venga attrezzato il perimetro di cava con siepi e alberature di essenze endogene al fine di mitigare e controllare l'impatto esterno di polveri e rumori;
3. Si attrezzino zone a norma per la gestione delle sostanze e dei prodotti necessari all'esercizio della attività;
4. Venga esclusa dalla proroga l'area di cava interferente con il reticolo idrografico e con la lama;
5. Si proceda agli interventi di recupero delle aree estrattive già utilizzate e, in particolare dell'area interferente con il reticolo idrografico e la lama;
6. Si proceda alla dotazione di scorte idriche adeguate e necessarie all'esercizio dell'attività assicurando la necessaria bagnatura dei materiali estratti, anche nella loro movimentazione all'interno e all'esterno del perimetro di cava;
7. Tali prescrizioni vengano raccolte e pianificate in un piano operativo di coltivazione, ripristino e di gestione ambientale approvato e controllato dall'autorità regionale competente al rilascio della autorizzazione in proroga.







**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio VIA e V.I.NC.A.

Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

Intervento: *VALUTAZIONE AL FORSO*

Seduta del *06.02.2018*

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	<i>[Signature]</i>
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	<i>[Signature]</i>
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	<i>[Signature]</i>
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	<i>[Signature]</i>
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	<i>[Signature]</i>
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	<i>[Signature]</i>
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	<i>[Signature]</i>
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	<i>[Signature]</i>
16	Rappresentante Provincia	
18	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
19	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	<i>[Signature]</i>

ALLEGATO 3

**Geol. Leonardo Laguardia**

Via Tinella n.14 -- Tel. +39 3283739498 FASANO  
E-mail: [leo.laguardia@libero.it](mailto:leo.laguardia@libero.it) Pec: [leo.laguardia@epap.sicurezza postale.it](mailto:leo.laguardia@epap.sicurezza postale.it)

**ISTANZA DI PROROGA AUTORIZZAZIONE CAVA  
(DETERMINA N.40 DEL 22/11/2006)****RELAZIONE TECNICA**

UBICAZIONE: C.DA COLARUSSO, FASANO  
FG. 46 P.LLE 7-57-58-59-60-103

DITTA: CAVA TUFU "MALVONE ALFONSO"  
VIA GALIZIA N. 64, FASANO

L.R.N. 37/85

**Indice**

1. Premessa;
2. Provvedimento autorizzativo e ubicazione;
3. Natura geolitologica del giacimento;
4. Consistenza del giacimento e metodo di coltivazione;  
4.1 Macchine mobili da cantiere e forza motrice;
5. Produzione e mercato;
6. Cronoprogramma dei lavori di recupero;  
6.1 Stima dei costi.



**MALVONE ALFONSO**  
Cava di Calcarenite (TUFO)  
C.da Colaruso - Dcm. Fisc. Via Borgo, 22  
72015 FASANO (BR) - Cell. 330784724  
P.Iva. 00223951046  
C.F. MLV LNS 40H3/D508T

## 1. PREMESSA

La cava "COLARUSSO", di proprietà del Sig. MALVONE ALFONSO, è sita in Fasano (BR), in località Colarusso ed è ancora alla metà dello stato dei lavori.

La sua estensione è di oltre 3 Ha ed è stata sfruttata al 50% della sua potenzialità.

Il piano di coltivazione procede a "fossa" ed è munito di alcuni terrazzi, sotto i quali il fondo cava raggiunge circa i 14.50 dal p.c.

Si tratta di una antica cava di calcarenite, da cui si estraggono conci di tufo e tufina per malta o livellamenti.

Tuttora in esercizio, la cava dista circa Km 4.5 dalla periferia urbana di Fasano ed ad essa si accede percorrendo la strada Comunale di S. Marco.

Sul foglio della carta geologica la zona è riportata a calcareniti Calabriane.





Stralcio Catastale Comune di Fasano Foglio. 46 Particelle 7-57-58-59-60-103

Infine, si riportano le coordinate del sito riferite al sistema WGS 84 UTM 33N di un punto nell'area di cava: X: 703611.69445; Y: 4522967.04615



Le calcareniti nell'area si presentano per lo più compatte, di colore giallo paglierino o bianche. Quando è possibile osservare quelle che poggiano sulla piattaforma erosa, queste si presentano con un colore rossastro, stratificazione incrociata, ricche di elementi fossiliferi e con uno strato di pochi cm di paleosuolo.

Le caratteristiche geomeccaniche di tale formazione risultano ben note per i numerosi riferimenti riportati in letteratura specifica. Infatti, per pressioni effettivamente trasmesse sul terreno da 3 a 4 Kg/cm<sup>2</sup>, i valori più frequenti del modulo elastico E si situano nell'intervallo 2.000 - 100.000 Kg/cm<sup>2</sup>, con valore più frequente intorno a 15.000 - 50.000 Kg/cm<sup>2</sup>. Alle pressioni più elevate si nota una marcata riduzione di E in direzione parallela agli strati.

Per quanto riguarda i caratteri idrologici del luogo, poiché la tessitura rocciosa non presenta pacchi argillosi in grado di drenare acque, non si sono registrate falde freatiche. I livelli acquiferi significativi si trovano, invece, nell'ammasso carbonatico Cretacico sottostante, e, comunque sotto il piano topografico dei 55 m rendono la zona non esposta ai fenomeni di smottamento.

#### 4. CONSISTENZA DEL GIACIMENTO E METODO DI COLTIVAZIONE

Alla data del 31/12/2015 gli scavi per l'estrazione hanno interessato quasi tutta la superficie autorizzata, l'altezza media di avanzamento del fronte è stata di m. 0.30, mentre l'approfondimento di coltivazione tra i 0-14.50 m dal p.c.

Si segnala che il piano di coltivazione approvato dalla Regione Puglia, servizio attività estrattive, consente lavori di escavazione fino a -20 m dal p.c.

L'intera area è così distribuita:

sup. autorizzata all'estrazione.....31742 m<sup>2</sup>;  
sup. già interessata dall'estrazione con  
coltivazione effettuata con H variabile dai 0-14,50 m c.a.....30932 m<sup>2</sup>;  
volume giacimento già estratto c.a.....206618,7 m<sup>3</sup>;  
volume potenziale giacimento utilizzabile e da estrarre c.a.....210328,3 m<sup>3</sup>;  
volume estratto nell'anno 2015 c.a.....204 m<sup>3</sup>.

Il metodo di coltivazione impiegato è quello ad avanzamento :

- per l'allargamento delle fosse in tutte le direzioni comprese tra E-O;
- in direzione N.S.

##### 4.1 MACCHINE MOBILI DA CANTIERE

Le macchine da cantiere utilizzate dalla ditta per la coltivazione sono le seguenti:

1. n. 2 autopale gommate rispettivamente da 105-70 cv;
2. 2 taglia tufo bidisco per tufina;
3. n. 2 taglia tufo bidisco per conchi orizzontale e verticale.



## 5. PRODUZIONE E MERCATO

L'azienda "Malvone Alfonso" oggi opera nella produzione per lo più di inerti (tufina), materiale il cui processo di estrazione è lento e che viene utilizzato nel settore edile per livellamenti. Si prospetta una produzione di tufina di circa 2000 m<sup>3</sup>/anno. Sfruttando la ripresa del settore edile della zona, la ditta opererà, come nel passato anche nella produzione di conci di tufo, con le macchine di produzione che hanno la potenzialità di 2000 conci/giorno.

Considerando il volume di giacimento estraibile ed utilizzabile per la lavorazione, che è di circa 210328,3 m<sup>3</sup>, si ha:

- Periodo lavorativo annuo giorni = 200
- Numero conci annui = 2000 x 200 = 400000
- Volume concio = 0.25 x 0.16 x 0.50 = 0.020 m<sup>3</sup>
- Cubatura annua = 400000 x 0.020 = 8000 m<sup>3</sup>
- Produzione annua di tufina c.a = 2000 m<sup>3</sup>
- Cubatura annua conci + tufina = 10000 m<sup>3</sup>
- Durata del piano di coltivazione = 210328,3 : 10000 = 21<sup>a</sup>00<sup>m</sup> 08<sup>d</sup>.

Dal calcolo sopra riportato si evince che i terreni disponibili per cava alla data del 04/01/2016 danno un'affidabilità di produzione superiore a 21 anni.

## 6. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI RECUPERO

La copertura del letto di coltivazione e dei terrazzi avverrà con terreno vegetale di idoneo spessore di 20-30 cm. su sottostante vespaio drenante e, comunque, sufficiente affinché si possano prevedere opere di natura agricola.

Man mano che si procederà nella coltivazione, non verranno meno tutti quegli interventi che rendono il luogo sicuro e conferiscono all'ambiente un aspetto accettabile. In particolare, le scarpate dei gradoni finali presenteranno angoli non superiori a 70° in tutti i settori ove tale realizzazione viene resa possibile.

I lavori di recupero dell'area verranno attuati compatibilmente con le possibilità logistico-operative del cantiere, in modo da assicurare la manovrabilità dei mezzi e non ostacolarla con terreno agricolo o alberi piantumati preventivamente e che finirebbero con l'essere compromessi dalle opere di coltivazione.

### 6.1 STIMA DEI COSTI

I lavori da realizzare per la sistemazione finale dell'area di cava consistono nella realizzazione di un vespaio drenante dell'altezza di circa 0.20 m. e nella posa, su quest'ultimo, di uno strato di terreno vegetale dell'altezza di circa 0.30 m., al fine di potervi realizzare opere di natura agricola.

Per la realizzazione di tutti i suddetti lavori si stima un totale a corpo di €. 20.000,00 (ventimilaeuro).

Il Geologo

Fasano, 23/02/2016





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**28 MARZO 2018**

**AOO\_145 / 2568**

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Alla Sezione Autorizzazioni ambientali  
Servizio VIA, VINCA  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Ditta MALVONE ALFONSO  
[alfonsomalvone@pec.buffetti.it](mailto:alfonsomalvone@pec.buffetti.it)

e, p.c. Al Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del Turismo  
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Lecce, Brindisi e Taranto  
[mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto:** ID VIA 264: MALVONE ALFONSO – Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA relativo ad una cava di calcarenite sita in loc. "Colarusso" nel Comune di Fasano (BR) ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 33 del 23.11.2016.

**TRASMISSIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 23.03.2018**

**PRECISAZIONI SULLA PRESCRIZIONE N. 1  
DI CUI ALLA NOTA N. AOO 145 2404 DEL 22.03.2018**

Con riferimento alla nota n. 3074 del 27.03.2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO\_145\_2550 del 27.03.2018, con cui la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA, VINCA ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi convocata per il 23.03.2018, al fine di addivenire alle determinazioni di cui all'art. 8 co. 7 del D. Lgs. n. 104/2017, inerente all'adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. del progetto di "cava di calcarenite sita in località "Colarusso", nel Comune di Fasano (BR) ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 33 del 23.11.2016", si rappresenta quanto segue.

Con nota n. AOO\_145\_2404 del 22.03.2018 la scrivente Sezione ha trasmesso il parere di propria competenza; di seguito si riporta uno stralcio del paragrafo "Conclusioni".

*"Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che l'intervento di coltivazione rappresentato e la successiva proposta di recupero ambientale dell'area, così come più avanti prescritto, non comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrastino con le norme di tutela del PPTR. Ciò premesso, sul progetto oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA si ritengono superati gli elementi di criticità che avrebbero richiesto l'assoggettamento a VIA, con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, con il rispetto delle seguenti condizioni:*

- *non sia prorogata la coltivazione nelle aree di "superficie coltivabile" - così come individuata sulla "Tavola Superficie Utile presentata nel 2006" – per la parte interessata*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari  
pec: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

*dal "Reticolo idrografico di connessione della R.E.R."; in tale area occorre procedere alla rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, prima delle ulteriori fasi di coltivazione previste nel progetto, al fine di incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche e di ridurre i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali; si ritiene di consentire il mantenimento della viabilità di cava, anche in virtù di quanto previsto dal comma 3 della Legge n. 33/2016;*

- *nell'area prospiciente la Strada Comunale San Marco, "zona di rispetto all'asse stradale", si proceda all'infittimento/piantumazione del filare di ulivi con esemplari di dimensioni significative e alla piantumazione di essenze arbustive autoctone, quali Lentisco e Fillirea, in modo da mitigare l'impatto visivo dell'area;*
- *sia aggiornato il piano di recupero alla luce della modifica della "superficie coltivabile";*
- *in fase di recupero, le recinzioni esistenti prospicienti la Strada Comunale Colaruso e la Strada Comunale San Marco siano sostituite da muretti a secco, al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri del paesaggio rurale."*

Il verbale della Conferenza di Servizi trasmesso con la citata nota n. 3074 del 27.03.2018, in riferimento al parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riporta:

*"la società dichiara ottemperabili tutte le prescrizioni e con particolare riferimento alla prescrizione n. 1 di cui al reticolo idrografico di connessione della RER dichiara di concordare con la rinaturalizzazione del tratto artificializzato costituito dal tratto di recinzione incluso nella perimetrazione RER, e non con la non accettazione alla proroga della coltivazione nell'area coltivabile cartograficamente sovrapposta alla perimetrazione RER in quanto non ci sarebbe alcuna continuità tra l'accesso all'area di cava e l'area prorogabile in quanto non vincolata."*

La scrivente Sezione nel parere nota n. AOO\_145\_2404 del 22.03.2018 ha prescritto che "non sia prorogata la coltivazione"... "per la parte interessata dal Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.", specificando infine che "si ritiene di consentire il mantenimento della viabilità di cava, anche in virtù di quanto previsto dal comma 3 della Legge n. 33/2016".

Pertanto, a maggiore specificazione di quanto prescritto nel parere reso in data 23.03.2018, si allega planimetria con identificazione dell'area interessata dal Reticolo idrografico di connessione della R.E.R., su cui, ad avviso della scrivente, per gli aspetti di natura paesaggistica di propria competenza, si prescrive di non prorogare la coltivazione.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Ing. Francesco NATUZZI)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

(Ing. Barbara LOCONSOLE)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari  
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it






**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Stralcio di Ortofoto 2016 con sovrapposizione Reticolo R.E.R.



-  Area all'interno del perimetro di cava interessata dal reticolo R.E.R.
-  Area interessata dal reticolo R.E.R. su cui non prorogare la coltivazione
-  6.1.2 Reticolo idrografico di connessione della RER (100m) (art. 47) linee guida

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari  
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

PUGLIA - Unica AOO - 0035 - Protocollo 0045382 - 35 - del 20/07/2017 - SDBR, STBR



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'AmbienteRegione Puglia  
Servizio Ecologia

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_

AOC-089/ 7162 del 20/07/2017Spett.le  
Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere  
pubbliche, ecologia e paesaggio  
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio  
VIA, VINCA  
RUP: Dott.ssa Antonietta Riccio  
Pec: [servizio.ecologiae@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologiae@pec.rupar.puglia.it)p.c. Direzione Scientifica Arpa Puglia  
U.O.C. Ambienti Naturali  
U.O.C. Acqua e Suolo

**OGGETTO:** ID VIA 264: MALVONE ALFONSO - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità VIA relativo ad una cava di calcarenite sita in loc. "Colarusso" nel Comune di Fasano (BR) ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 33 del 23.11.2016. comunicazione di avvio del procedimento e contestuale Convocazione Conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter L.241/90 e ss.mm.ii., così come modificato dal D. Lgs. 127/2016.  
Parere per CdS del 20.07.2017

In riferimento al procedimento in oggetto ed alla conferenza di servizi convocata con nota prot. A00 089 6670 del 04/07/2017 dal Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA, VINCA, acquisita al nostro prot. 42666 del 06/07/2017,

preso atto della documentazione prodotta dal Proponente MALVONE ALFONSO e reperibile sul portale dell'AC, consistente in:

- ID\_VIA264\_progetto\_Marzo17\_MalvoneAlfonso marzo 2017-;
- ID\_VIA264\_Integrazioni\_Giugno2017\_MalvoneAlfonso integrazioni giugno- Relazione acustica;

e che in sintesi prevede l'ampliamento in profondità della cava "COLARUSSO", che ha un'estensione superiore a 3 Ha ed è stata sfruttata al 50% della sua potenzialità. La superficie già autorizzata è pari a 31.742 mq, mentre gli scavi per l'estrazione hanno interessato una superficie pari a 30.932 mq, con altezza variabile dai 0-14,50 m il volume del giacimento già estratto è di circa 206.618,7 mc, mentre il volume potenziale utilizzabile e da estrarre è di circa 210.328,3 mc.

si osserva quanto segue.

- In relazione al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato e aggiornato dalla DGR n. 1162/2016 l'area della cava ricade nell'ambito paesaggistico Murgia dei Trulli e nella figura Piana degli Ulivi secolari, risultano interferenze con la componente idrologica UCP Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. e con le componenti culturali e insediative BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico e UCP Paesaggi rurali. Si rimanda all'AC la definizione circa l'applicazione degli articoli 54, 82, 83 delle NTA del PPTR.
- Il Piano di gestione dei rifiuti redatto ai sensi del D.Lgs. 117/08, citato a p.8 della relazione "Verifica di assoggettabilità a VIA del marzo 2017, non è presente tra i documenti disponibile alla scrivente Agenzia.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi  
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

- Nell'individuazione degli impatti sulla componente atmosfera, il SIA non contiene una valutazione delle potenziali emissioni diffuse prodotte dall'attività di cava.
- Corredare la documentazione di una relazione idrogeologica da cui si evinca la profondità della prima falda affiorante in sito, sia essa freatica nelle calcareniti o se direttamente profonda, nei calcari mesozoici. Infatti, nell'inquadramento idrogeologico si fa riferimento a quanto desunto da informazioni di carattere regionale riportate nel Piano di Tutela Ambientale che richiedono una verifica puntuale delle specificità del sito, attraverso l'esecuzione di indagini dirette o indirette e misure del livello piezometrico della falda (superficiale e profonda) anche al fine di poter confermare, per quella profonda, i valori di piezometria desunti dal PTA, con l'obiettivo di garantire il rispetto del franco di sicurezza tra fondo cava di progetto e livello piezometrico.
- Nella documentazione non è riportato se, a servizio dell'attività estrattiva, sono presenti pozzi di emungimento della falda, elemento rilevante di cui tenere conto nella valutazione degli impatti, considerato che il sito è classificato dal PTA come "area vulnerabile da contaminazione salina".
- Con riguardo alla prossimità della cava dal corso d'acqua episodico (lama) pari a circa 50 m dalla linea di impluvio, si rimette all'AC l'opportunità di richiedere il parere di conformità all'AdB Puglia secondo quanto previsto dall'articolo 6 delle NTA del PAI ed in applicazione a quanto disposto dalla Determinazione del Servizio regionale Attività Estrattive n. 115 del 10 settembre 2010, in considerazione del fatto che l'istanza in oggetto si configurerebbe come "ampliamento" di cava preesistente dal momento che allo stato risulta quasi esaurita la volumetria di estrazione autorizzata.
- **Rumore.** Con riferimento alla istruttoria di cui all'oggetto, preliminarmente si prende atto della documentazione reperibile sul portale istituzionale dell'A.C. Si osserva che l'istruttoria si riferisce a richiesta di proroga di autorizzazione di cava esistente ed in esercizio così come che lo scrivente ufficio non ha alcun atto inerente la valutazione di eventuali impatti relativi alla matrice rumore associati a detta attività produttiva.  
Al fine di poter consentire la scrivente Agenzia di poter esprimere il parere di competenza per quanto di interesse della tematica "rumore" è necessario che il proponente chiarisca se l'impatto acustico relativo alla attività sia stato in oggetto valutato in sede autorizzativa documentando tale circostanza.  
Qualora detto riscontro sia positivo è comunque necessario che l'istante verifichi l'eventuale presenza di recettori sensibili nelle adiacenze dell'impianto non presenti all'epoca della precedente valutazione verificando la presenza degli eventuali impatti e produca copia degli autocontrolli eventualmente eseguiti nel corso degli ultimi 5 anni.  
Nel caso in cui invece l'attività in essere non sia stata in passato sottoposta a valutazione di impatto acustico, è necessario che il proponente proceda a detta valutazione da effettuarsi a cura di TCAA nel rispetto delle indicazioni di cui al D.M. 16/03/98.  
Si evidenzia infine che risulta necessario che l'Amministrazione Comunale di Fasano si esprima sulla classificazione acustica da applicarsi all'area in questione (rif. art. 6 del DPCM 01/03/91).  
A seguito delle criticità innanzi riportate ad oggi la UOS, in relazione alla verifica di assoggettabilità a VIA per la matrice acustica ambientale, non ha elementi utili per poter esprimere il proprio parere.

2/2

Per quanto sopra esposto si rimettono all'attenzione dell'A.C. le osservazioni di cui sopra, ai fini dell'assoggettabilità a VIA dell'istanza in oggetto

Cordiali saluti

Il Funzionario Istruttore  
Dott. Giovanni Taveri

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

IL DIRETTORE DAP BR  
IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI  
Dr.ssa Chim. A.M. D'agnano

DAP Brindisi  
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC : [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)